

REGOLAMENTO (UE) N. 1253/2014 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2014****recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione della direttiva 2009/125/CE i prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale nell'Unione e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi devono essere oggetto di una misura di esecuzione o di una misura di autoregolamentazione relativa alle specifiche per la progettazione ecocompatibile.
- (2) La Commissione ha proceduto ad una valutazione degli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione, da cui si rileva che le unità di ventilazione sono immesse sul mercato dell'Unione in grandi quantità. Il consumo energetico nella fase di utilizzo costituisce la caratteristica più rilevante di tali unità in termini ambientali e presenta potenzialità significative di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra con un buon rapporto costi/benefici.
- (3) I ventilatori costituiscono un componente importante delle unità di ventilazione. Il regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le specifiche minime generiche di efficienza energetica per i ventilatori. Il consumo energetico delle funzioni di ventilazione dei ventilatori integrati nelle unità di ventilazione è soggetto alle specifiche minime di efficienza energetica del regolamento indicato, che però non comprende diversi ventilatori in uso in numerose unità di ventilazione. Risulta quindi opportuno definire misure di esecuzione che abbiano ad oggetto le unità di ventilazione.
- (4) Occorre distinguere tra le misure da applicare alle unità di ventilazione residenziali e quelle da applicare alle unità di ventilazione non residenziali in base alla portata individuale, in quanto nella pratica vengono utilizzati due diversi standard di misurazione.
- (5) Le unità di ventilazione di piccole dimensioni con potenza assorbita nominale inferiore a 30 W per flusso d'aria vanno escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ad eccezione delle prescrizioni in materia di informazione. Tali unità sono progettate per molte applicazioni diverse e funzionano principalmente non in modo continuativo, svolgendo solo un ruolo ausiliario, ad esempio nelle stanze da bagno. Il loro inserimento costituirebbe un notevole onere amministrativo in termini di sorveglianza del mercato a causa dei grandi volumi di vendita, ma comporterebbe un miglioramento appena modesto sotto il profilo del risparmio energetico. Considerando tuttavia che esse presentano funzionalità analoghe a quelle delle altre unità di ventilazione, se ne potrebbe esaminare l'inserimento in sede di riesame del presente regolamento. Andrebbero inoltre esentate dalla regolamentazione le unità di ventilazione progettate per funzionare unicamente in casi di emergenza oppure in ambienti atipici o pericolosi, in quanto il loro uso è sporadico e di breve durata. Le esenzioni chiariscono inoltre che sono escluse le unità multifunzionali aventi funzioni principalmente di riscaldamento o di raffreddamento e le cappe aspiranti per cucine. La Commissione ha condotto studi preparatori per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici delle unità di ventilazione residenziali e non residenziali. Gli studi sono stati realizzati in collaborazione con interlocutori e parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.

⁽¹⁾ GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GUL 90 del 6.4.2011, pag. 8).

